SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 23 marzo 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Sciretta;

Considerato che, in data 4 gennaio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Sciretta.

Il citato amministratore, in data 4 gennaio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21 che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1915

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Giaquinto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Marinella (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 marzo 1996, da undici membri del corpo consiliare.

Già il sindaco, in data 29 febbraio 1996, aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato,

disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2450/4003/93/Gab del 5 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Giuliana Giaquinto.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno CORONAS

96A1900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996

Scioglimento del consiglio comunale di Palombara Sabina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma), già in condizioni di dissesto finanziario dal 1993, non è riuscito a provvedere, secondo le disposizioni di legge, all'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione del 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997;

Visto che l'ente non ha ottemperato a specifici adempimenti previsti dalla legge, aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Bonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma), già in stato di dissesto finanziario dal 1993 e tuttora soggetto agli obblighi giuridici ed ai vincoli che attengono alla procedura di risanamento finanziario previsti dal decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, la situazione relativa alla gestione economico-finanziaria si è venuta ulteriormente ad aggravare a causa della mancata approvazione, secondo le disposizioni di legge, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione del 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997.

Infatti, le deliberazioni del consiglio comunale di Palombara Sabina, datate 19 maggio e 19 agosto 1995, concernenti i predetti documenti contabili, venivano annullate dal competente organo regionale di controllo, con decisione del 28 settembre 1995, poiché in contrasto con l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, non recando allegato il rendiconto esecutivo del penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce

La suddetta sezione di controllo, nella seduta del 1° febbraio 1996, annullava anche l'atto n 95 del 14 ottobre 1995, con il quale il consiglio comunale di Palombara Sabina aveva rideliberato il bilancio preventivo per il 1995, con la relativa relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 1995/1997, anch'esso ritenuto illegittimo in quanto assunto in contrasto con i principi di unità, universalità, integrità, attendibilità, veridicità e pareggio finanziario prescritti dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995.

L'annullamento della sopracitata deliberazione ha, inoltre, comportato l'invalidamento, da parte dell'organo di controllo, della successiva delibera n 112 del 29 novembre 1995, con la quale il consiglio suddetto aveva approvato la ricognizione degli equilibri finanziari previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995, in quanto, a causa dell'annullamento del bilancio preventivo del 1995, per l'indeterminatezza relativa alla parte entrata, non risultava possibile l'adozione di un atto di verifica degli equilibri finanziari, secondo le prescrizioni recate dallo stesso art 36

Il consiglio comunale, pur procedendo all'adozione dei fondamentali documenti contabili, non si è attenuto alle prescrizioni impartite dall'organo regionale di controllo, sulla base delle disposizioni di legge che regolano la redazione degli atti in argomento, persistendo nella reiterazione di delibere affette dai vizi rilevati in sede di verifica.

Atteso che l'ente non ha ricondotto a legge le proprie delibere, si è venuta a concretizzare l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto n. 2186/5093/94 del 24 febbraio 1996

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Raffaele Bonanno

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno CORONAS

96A1901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Roiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roiate (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roiate (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Caforio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dal comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roiate (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 febbraio 1996, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2448/6724/93/Gab. del 1° marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roiate (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Caforio.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 22 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli), ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Saverio Fiodo;

Considerato che il predetto amministratore, con decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 1996, è stato rimosso dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 22 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Saverio Fiodo.

Il citato amministratore, con decreto ministeriale del 23 febbraio 1996, è stato rimosso dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1996, n. 152.

Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario;

Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;

Visti gli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;

Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale e vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;

Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437, che in particolare all'art. 5, comma 9, stabilisce che «ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.»;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;

Considerato che l'istituzione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, era già prevista dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuto pertanto che non occorre disciplinare una situazione transitoria secondo le osservazioni del Consiglio di Stato e che comunque la formulazione dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento pone la citata certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria come condizione essenziale per l'emissione del prestito obbligazionario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 647102 del 29 gennaio 1996);

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto della delibera di emissione

1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:

a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;

b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; ai fini della fungibilità dei titoli rappresentativi del prestito, il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente

regolamento nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994. Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

3. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il «Rome Interbank Offered Rate» (RIBOR) a tre, sei e dodici mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.

4. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento, non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.

5. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 10.

6. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.

7. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.

Art. 2.

Benestare preventivo della Banca d'Italia

1. La delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'ente dovrà prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.

Art. 3.

Procedura per la raccolta del risparmio

1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente regolamento, salvo quanto indicato nell'art. 4, è sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo dovrà tra l'altro contenere la precisa indicazione che il prestito non è assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.

Art. 4.

Certificazione dei bilanci degli enti emittenti

1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo.

2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della società emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 5.

Collocamento del prestito obbligazionario

1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.

2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualità di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale.

3. L'ente non procederà all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.

4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvederà all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149/1992 e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6.

Regolamento del prestito obbligazionario

1. Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.

Art. 7

Erogazione del ricavato del prestito

1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995.

2. In applicazione del principio sancito dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 8.

Servizio del prestito - garanzie

1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso i depositari dei fondi occorrenti per il servizio del prestito; tale versamento deve avvenire, nelle more dell'applicazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle ritenute fiscali.

2. Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito è assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.

3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1995.

Art. 9.

Caratteristiche dei titoli obbligazionari

1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato è destinato al sub-deposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. o alla gestione a cura dell'ente emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.

2. L'ente emittente provvederà, a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine, in quanto applicabili.

3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresì effettuato se il certificato globale è rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverrà a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo comma.

4. Qualora l'ente emittente decida per la gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a., stipula con quest'ultima apposita convenzione.

Art. 10.

Commissioni di collocamento

1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrisponderà agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non

superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.

2. Gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.

Art. 11.

Contributo al bilancio statale

1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto è versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.

Art. 12.

Quotazione sul mercato secondario

1. L'ente emittente può, con apposita delibera, richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario, con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 8, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostituiti dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 35 *(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).* — 1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 40 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — *una tantum* — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

— Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/1994 è il seguente:

«Art. 37 (*Indebitamento degli enti dissestati*). — 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera *a*), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato».

— Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 46 (*Autofinanziamento di opere pubbliche*). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinate in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa».

— Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), è il seguente:

«Art. 43 (*Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari*). — 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziari con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato art. 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui».

Note all'art. 2:

Per l'art. 35, comma 9, della legge n. 724/94 si veda in nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 129 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 129 (*Emissioni di valori mobiliari*). — 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire.

2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione, può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia può differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia può vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) ai titoli azionari;

c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri Paesi della Comunità europea e conformi alle disposizioni comunitarie;

e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministero del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), è il seguente:

«Art. 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:

a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;

b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;

c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere *a)* e *b)* precedenti.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.

Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.

La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.

La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione».

«Art. 18-*bis*. — Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabili e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

«Art. 18-*ter*. — Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle

incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente art. 18

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi»

«Art. 18-*quater* — Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere *b)* e *c)*, e 4

La stessa disciplina si applica

a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri sollecita il pubblico risparmio;

b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione

La Commissione nazionale per le società e la borsa potrà altresì disporre che le società e la borsa potrà altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n 136»

«Art. 18-*quinquies*. - Prima della pubblicazione del prospetto informativo è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicità radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18

Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano già stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma

I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB.

Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la CONSOB può vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma è punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.

I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonché la conformità della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione

La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art 18, secondo comma, ed in conformità delle procedure ivi stabilite.

In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB, esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma»

Note all'art 4

- Il testo dell'art. 1, comma 2, dell'art. 73 e dell'art. 105, comma 1, lettera *d)*, del già citato D Lgs n. 77/95, è rispettivamente il seguente

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*, comma 2. -- L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto»

«Art. 73 *(Relazione al rendiconto della gestione)*, comma 1 -- Nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati»

«Art 105 *(Funzioni)*, comma 1, lettera *d)* 1 L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni

a) - *c)* *(omissis)*

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione»

Il D.P R 31 marzo 1975, n. 136, reca «Attuazione della delega di cui all'art 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa»

Nota all'art 5

- Il testo dell'art 4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli), è il seguente

«Art 4 1 Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta

2 Il periodo di offerta può essere prolungato.

3. Ogni investitore non può sottoscrivere l'offerta pubblica presso più di un membro del consorzio di collocamento.

4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purché preventivamente indicati, i criteri di riparto così individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate

5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'art 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purché sufficientemente ampie Nel caso di offerte finalizzate a quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sarà stabilita in via generale dalla CONSOB tenendo conto del loro ammontare»

Note all'art 7

Il testo dell'art 19 della legge 3 gennaio 1978, n 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), è il seguente:

«Art. 19 *(Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo)*. A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori».

— Il testo dell'art. 14-*bis* del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 14-*bis*. — 1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

Note all'art. 8

— Il testo dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera *a)* percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)*;

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione».

Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 si veda in nota all'art. 4.

Il testo degli articoli 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95 è rispettivamente il seguente:

«Art. 48 *(Delegazione di pagamento)*. — 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale».

«Art. 62 *(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)*. — 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento».

— Il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente: «1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili».

— Il testo dell'art. 10-*bis* del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 940 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), è il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Indebitamento delle aziende locali)*. — 1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dalla assemblea consortile, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. È fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi».

Nota all'art. 9:

— La legge 19 giugno 1986, n. 289, reca: «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.».

Nota all'art. 12

— Il testo dell'art. 8, commi 11 e 12, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere *c)* e *d)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette e coordinare, con le attribuzioni della CONSOB, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'emissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali), è il seguente:

«11. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la commissione nazionale per le società e la borsa, disciplina la quotazione da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonché i casi di sospensione e revoca.

12. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente».

96G0173

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 1996.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» per i vini prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1995;

Esaminate le istanze e le controdeduzioni pervenute da parte degli interessati avverso la delimitazione dell'area di produzione ritenuta coincidente con l'intero territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia e l'approvazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1995;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dello spirito e della lettera dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, citata, ha deliberato che la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» deve coincidere con l'intero territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha individuato i vitigni idonei a costituire la base ampelografica nonché i nomi dei vitigni ai quali è possibile fare riferimento nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia»;

Visto il parere integrativo successivamente espresso dal citato Comitato inerente la predetta richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1996, che recepisce integralmente la deliberazione adottata e l'avviso espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, mediante la nuova formulazione del testo degli articoli 2 e 3 della proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia»;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Considerato che il riferimento geografico «Venezia Giulia» è risultato tradizionalmente utilizzato in tutto il territorio regionale e che tale uso tradizionale rispetta la lettera ed è conforme allo spirito del legislatore quali risultano dai sopracitati art. 4, comma 4, e art. 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini del riconoscimento della indicazione geografica tipica;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata e delle successive deliberazioni integrative del Comitato predetto;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari

di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia» prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare la indicazione geografica tipica di cui all'art. 1 per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro la data del 30 aprile 1996 prevista dal decreto dirigenziale 15 dicembre 1995.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza della indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla indicazione geografica tipica interessata con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VENEZIA GIULIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

L'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi riportati per ciascuna delle province di seguito indicate:

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Sauvignon, Terrano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Schioppettino;

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sciaglin, Ucelut;

Provincia di Trieste:

Malvasia istriana, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Terrano, Chardonnay, Pinot bianco, Vitouska;

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultima limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

96A1832

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1996.

Determinazione della dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 1996.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1996 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1996, è costituita dalla lettera J seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: CLÒ

96A1927

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Klier Guenther;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio «Zahntechniker» conseguito in Germania in data 27 gennaio 1977 dal sig. Klier Guenther, nato a Kruen (Germania) il 1° dicembre 1956 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «odontotecnico» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A1898

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 1996.

Approvazione di un contenitore idoneo a trasportare fino a 500 detonatori a miccia od elettrici assieme ad esplosivi di altra categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985 con il quale si modifica il n. 6, capitolo II, dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza con la quale la società S.M.E. S.r.l., con sede in Cisterna di Latina (Latina), località Borgo Bainsizza, ha chiesto la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore di progettazione idoneo a trasportare fino a 500 detonatori a miccia od elettrici assieme ad esplosivi di altra categoria denominato «Tipo SME 500»;

Vista la successiva istanza di chiarimenti datata 7 dicembre 1995;

Visto l'esito favorevole delle prove tecniche;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 23/95E datata 18 dicembre 1995;

Decreta:

Il contenitore fabbricato dalla società S.M.E. S.r.l., atto a trasportare fino a 500 detonatori a miccia od elettrici assieme ad esplosivi di altra categoria denominato «Tipo SME 500» è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda ed allegati in copia al presente decreto;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con la indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente alla indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori siano sistemati nel contenitore dopo essere stati immobilizzati negli appositi vassoi. Che su ogni ripiano del contenitore sia sempre collocato un vassoio, sia esso atto al trasporto di nove scatole da dieci detonatori a miccia oppure atto a contenere cento detonatori elettrici;

e) che il contenitore venga saldamente fissato con bulloni al pianale dell'autocarro ed alla parte posteriore della cabina di pilotaggio dal lato opposto a quello in cui è posizionato il serbatoio del carburante ed in modo che lo sportello si apra sul fianco dell'autocarro. La chiusura deve essere assicurata da idoneo lucchetto.

Roma, 12 febbraio 1996

p. *Il Ministro:* ROSSI

PROSPETTO

PIANTA

SME S.r.l.
Cassone portadetonatori
tipo SME 500
Particolari dis. N V00 194

SEZIONE LONGITUDINALE A-A'

SEZIONE B-B'
LEGNO
GESSO
ACCIAIO
LEGNO
SME S.r.l.
Cassone portadetonatori
tipo SME 500
Particolari dis. n VDO 194

PIANTA VASSOIO PER DETONATORI A MICCIA

SEZIONE A-A'

SME S.r.l.
Cassone portadetonatori
tipo SME 500
Particolari dis. N VDO 134

SEZIONE B-B'

SME S.r.l.
Cassone portadetonatori
tipo SME 500
Particolari dis. n VDO 194

96A1879

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1995;

Considerato che il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, nelle sedute del 24 gennaio 1996 e 4 marzo 1996, modifiche all'art. 1 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche inviate al Ministero dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 17125 del 4 marzo 1996, sono state approvate come risulta dalla nota del citato Ministero, prot. n. 450 dell'11 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 (Il rettore) dello statuto dell'Università degli studi di Genova e stato interamente riformulato come segue:

TITOLO I

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 1.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti e recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) predispone le linee generali del programma annuale di attività dell'Ateneo;

c) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;

d) vigila sulle strutture e sui servizi dell'Ateneo e sull'adozione di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, funzionalità e individuazione delle responsabilità;

e) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

f) appronta e sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato Ministro, le relazioni previste dalla normativa vigente;

g) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione;

h) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

i) decide su ogni questione non di competenza di altri organi;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Ministro. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) i ricercatori confermati purché, il loro numero, calcolato in ogni singola facoltà, non sia superiore alla metà dei professori di ruolo e fuori ruolo. La facoltà in cui si verificasse l'eccedenza provvede a definire l'elettorato attivo dei ricercatori sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell' anzianità anagrafica;

c) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo e dirigente in servizio presso l'Ateneo, eletti come segue: il diritto di elettorato attivo e passivo spetta al personale medesimo, suddiviso in cinque distinti collegi in base alla struttura presso cui presta servizio. L'assegnazione delle strutture a ciascun collegio è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Ciascun elettore esercita il diritto di voto ed è eleggibile nell'ambito del collegio di assegnazione. Il numero degli eligendi in ciascun collegio è stabilito, proporzionalmente al numero degli aventi diritto al voto nel collegio stesso, in modo che sia complessivamente, per tutti i cinque collegi, pari a cento. In ciascun collegio, per la validità dell'elezione dei rappresentanti, occorre che abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto;

d) gli studenti membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione, della commissione paritetica di Ateneo per la didattica ed il diritto allo studio ed inoltre, per ogni facoltà, due studenti eletti con elettorato attivo e passivo spettante agli studenti membri di ciascun consiglio di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di

diploma ad essi afferenti, con esclusione di coloro che ad altro titolo siano elettori del rettore.

Nessuno può disporre nell'elezione del rettore di più di un voto.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione per l'elezione del successore deve essere effettuata entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Il decano convoca in ogni facoltà, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, gli studenti che designano gli elettori del rettore; qualora questi non siano designati, le votazioni per l'elezione del rettore hanno ugualmente luogo.

L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente di cui al punto *c)* del comma 2 sono indette dal direttore amministrativo e devono aver luogo almeno venti giorni prima della data fissata per l'elezione del rettore.

Qualora i rappresentanti non siano stati eletti o siano stati eletti solo in parte, le votazioni per l'elezione del rettore hanno ugualmente luogo.

Per la validità delle elezioni del rettore occorre che abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Ai fini del presente comma si intende per decano il professore di prima fascia con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo, come definita nel comma 3 del presente articolo. Le tornate elettorali si svolgono ad una settimana di distanza l'una dall'altra. Le procedure elettorali devono impedire l'individuazione delle categorie di appartenenza dei votanti per i singoli candidati.

5. Il rettore dura in carica quattro anni accademici e designa un pro-rettore tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 marzo 1996

Il rettore

96A1834

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 febbraio 1996, n. 4 (96).

Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al capo gabinetto del Ministro
Al presidente dell'Istituto nazionale di statistica

Com'è noto, la materia della toponomastica è regolata dalla legge 23 giugno 1922, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed, infine, dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 323.

L'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, rimette alla competenza del Ministro dell'interno la facoltà di derogare al divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Si è ritenuto opportuno, con decreto ministeriale 25 settembre 1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di «delegare» detta competenza alle SS.LL., per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, nell'intesa che, comunque, questo Ministero dovesse essere puntualmente aggiornato sull'attività autorizzatoria svolta in forma decentrata.

Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione è stata carente e, spesso, si è venuti a conoscenza di episodi inerenti l'intestazione di strade o luoghi pubblici a mezzo della stampa ovvero, incidentalmente, in occasione della trattazione di pratiche aventi riferimento ai dati toponomastici.

È il caso dell'intitolazione di vie in dialetto, ove nella fattispecie, evidentemente, si è inteso fare uso, in modo del tutto impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva.

Devesi, infatti, ricordare che le regioni o province autonome, laddove abbiano competenza esclusiva in materia di toponomastica, debbono, comunque, confor-

marsi, nell'esercizio della stessa, al rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale ed attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto ove effettivamente vigente, con esclusione, nelle iscrizioni toponomastiche, dell'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso.

Si aggiunge che, spesso, i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.

Ciò premesso, è opportuno che venga richiamata l'attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle surrichiamate disposizioni legislative e regolamentari — che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico — evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procederà solo in base ad effettive necessità, da valutare d'intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l'aggiornamento dei documenti in loro possesso e l'aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, facendo nel contempo presente che, con cadenza semestrale, dovrà essere inviato un elenco delle autorizzazioni concesse.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

96A1929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 323ª seduta pubblica per mercoledì 27 marzo 1996, alle ore tredici, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

S. 2574 - Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dal Senato) - (3933).

96A1993

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 marzo 1996, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limità di età:

1) Albano Salvatore, notaio residente nel comune di Valmontone distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 16 giugno 1996;

2) Amaduzzi Bruno, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 13 maggio 1996;

3) Bruno Nicolò, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 5 agosto 1996;

4) Caroti Dino, notaio residente nel comune di Montepulciano distretto notarile Siena, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 13 maggio 1996;

5) Cascini Manlio, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 27 luglio 1996;

6) Codifava Angelo, notaio residente nel comune di Sermide distretto notarile Mantova, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 6 maggio 1996;

7) Consolandi Paolo, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 7 giugno 1996;

8) d'Alessandro Renato, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 14 giugno 1996;

9) D'Ambrosio Nicola, notaio residente nel comune di Pescara distretto notarile Teramo, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 12 maggio 1996;

10) Ferrerio Mario, notaio residente nel comune di Bettola distretto notarile Piacenza, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 4 maggio 1996;

11) Metitieri Gennaro, notaio residente nel comune di Settimo Torinese distretto notarile Torino, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 30 maggio 1996;

12) Raja Giuliana, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 24 giugno 1996,

13) Rocchi Giorgio, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 24 luglio 1996;

14) Salice Giuseppe, notaio residente nel comune di Pordenone, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 30 giugno 1996;

15) Scuccimarra Fulvio, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 21 agosto 1996;

16) Ventriglia Fausto, notaio residente nel comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo, è dispensato dall'ufficio, con effetto dal 15 giugno 1996.

96A1850

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Seven Supermarket S.r.l. di Fiumicino

Con decreto 27 febbraio 1996 la riscossione del carico tributario di L. 231.869.710, dovuto dalla Seven Supermarket S.r.l. di Fiumicino è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A1932

Rateazione delle imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zanfini Salvatore di Acri

Con decreto 9 febbraio 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 186.861.830, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore di Acri, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1996 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

96A1933

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 41 del 5 febbraio 1996

Specialità medicinale «OTREON» (cefpodoxima) nella preparazione «pediatrico» granulato per sospensione orale (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, n. 157, codice fiscale 00468270582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della preparazione di cui trattasi sono effettuate dalla società Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di granulato sosp. os. da ml 50 (40 mg/5ml);

A.I.C.: n. 027969029 (in base 10) 0UPKJ5 (in base 32);

classe: A, prezzo L. 12.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone di granulato sosp. os. da ml 100 (40 mg/5ml);

A.I.C.: n. 027969031 (in base 10) 0UPKJ7 (in base 32);

classe: A, prezzo L. 25.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

un flacone da ml 50 granulato per sospensione estemporanea contiene: principio attivo: proxetil cefpodoxima 0,521 g/50 ml (pari a cefpodoxima 0,40 g); eccipienti: caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone da 100 ml granulato per sospensione estemporanea contiene: principio attivo: proxetil cefpodoxima 1,042 g/100 ml (pari a cefpodoxima 0,80 g); eccipienti: caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esse derivano dall'attività antibatterica e dalle caratteristiche farmacocinetiche della cefpodxima. Sono limitate nel bambino al trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla cefpodoxima, in particolare:

otiti medie acute;

tonsilliti, faringiti: tenuto conto delle sue caratteristiche «Otreon» è particolarmente indicato nelle tonsilliti recidivanti e/o nelle faringiti croniche;

sinusiti;

infezioni delle basse vie respiratorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 106/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DISPLAY», nella confezione collirio flacone monodose da 0,3 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15496 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Solea di Maestri dott. Bruno e C. S.d.f., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Caduti, 14, Villanova sul Clisi (Brescia), codice fiscale 01732610983.

N. A.I.C.: 032254017 (in base 10) 0YSB21 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 107/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DISPLAY», nella confezione collirio flacone 10 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15496 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Solea di Maestri dott. Bruno e C. S.d.f., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Caduti, 14, Villanova sul Clisi (Brescia), codice fiscale 01732610983.

N. A.I.C.: 032254029 (in base 10) 0YSB2F (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 108/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DISPLAY», nella confezione collirio flacone 15 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15496 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Solea di Maestri dott. Bruno e C. S.d.f., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Caduti, 14, Villanova sul Clisi (Brescia), codice fiscale 01732610983.

N. A.I.C.: 032254031 (in base 10) 0YSB2H (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 109/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DISPLAY», nella confezione collirio flacone 20 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15496 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Solea di Maestri dott. Bruno e C. S.d.f., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Caduti, 14, Villanova sul Clisi (Brescia), codice fiscale 01732610983.

N. A.I.C.: 032254043 (in base 10) 0YSB2V (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 110/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «PUPILLA LIGHT», nella confezione collirio flacone 10 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11800 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032190011 (in base 10) 0YQCKV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli farmaceutica S.p.a. - Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 111/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DI MILL», nella confezione «fresh» gocce oculari flac. 10 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9216 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032163038 (in base 10) 0YPK6Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 112/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DI MILL», nella confezione gocce oculari flac. 10 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9004 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032163014 (in base 10) 0YPK66 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 113/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «DI MILL», nella confezione gocce oculari flac. 7 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9004 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032163026 (in base 10) 0YPK6L (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 114/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «HAMAMILLA», nella confezione collirio flacone 15 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15495 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Pharmasette di Donati Paolo & C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in via Valtellina, 88, Roma, codice fiscale 03646941009.

N. A.I.C.: 032241034 (in base 10) 0YRXDB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 115/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «IRIDINA LIGHT», nella confezione gocce oculari flac. 15 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9188 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032193017 (in base 10) 0YQGHT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 116/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale «GOLACETIN», nella confezione astuccio 20 compresse precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10854 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo Cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Laboratori italiani Vaillant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Pola, 6, Saronno (Milano), codice fiscale 00792990152.

N. A.I.C.: 032204012 (in base 10) 0YQT7D (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Laboratori italiani Vaillant S.r.l. - Cislago (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)* ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Laboratori italiani Vaillant S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 121/96 del 4 marzo 1996

Specialità: «CEFODOX®» (cefpodoxima) nella preparazione pediatrica, granulato per sospensione orale (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., codice fiscale n 00832400154 con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della preparazione di cui trattasi sono effettuate dalla società Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia), 56 Route de Choisy au Bac-6025.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993:

flacone di granulato sosp os. da ml 75 (40 mg/5 ml). A.I.C. n. 028463025 (in base 10) 0V4MXL (in base 32). Classe: A, prezzo L. 12 900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone di granulato sosp os. da ml 150 (40 mg/5 ml): A.I.C. n. 028463038 (in base 10) 0V4MXY (in base 32). Classe: A, prezzo L. 25 200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione.

un flacone da ml 75 di granulato per sospensione estemporanea contiene: principio attivo. Proxetil cefpodoxima 0,521 g/50 ml (pari a Cefpodoxima 0,4 g) Eccipienti: caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone da 100 ml di granulato per sospensione estemporanea contiene principio attivo Proxetil cefpodoxima 1,042 g/150 ml (pari a cefpodoxima 0,8 g) Eccipienti caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: esse derivano dall'attività antibatterica e dalle caratteristiche farmacocinetiche della cefpodoxima

Sono limitate nel bambino al trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla cefpodoxima, in particolare:

otiti medie acute;

tonsilliti, faringiti. tenuto conto delle sue caratteristiche Cefodox è particolarmente indicato nelle tonsilliti recidivanti e/o nelle faringiti croniche;

sinusiti;

infezioni delle basse vie respiratorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. 122/96 del 4 marzo 1996

Specialità: «ORELOX» (cefpodoxima), nella preparazione «pediatrico», granulato per sospensione orale (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale n. 009776510159

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della preparazione di cui trattasi sono effettuate dalla società Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia), 56, Route de Choisy au Bac 60205.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di granulato sosp os da ml 75 (40 mg/5 ml): A.I.C n. 027970021 (in base 10) 0UPLH5 (in base 32), classe: A, prezzo L. 12 900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390 convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone di granulato sosp es da ml 150 (40 mg/5 ml): A.I.C. n. 027970033 (in base 10) 0UPLHK (in base 32), classe: A, prezzo L. 25.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

un flacone da ml 50 di granulato per sospensione estemporanea contiene: principio attivo: Proxetil cefpodoxima 0,521 g/50 ml (pari a Cefpodoxima 0,4 g). Eccipienti: caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone da 100 ml di granulato per sospensione estemporanea contiene: principio attivo: Proxetil cefpodoxima 1,042 g/100 ml (pari a cefpodoxima 0,8 g). Eccipienti: caramelloso calcico, sodio cloruro, sodio glutamato, aspartame, ossido di ferro, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, acido citrico monoidrato, idrossipropilcellulosa, sorbitan trioelato, talco, silice precipitata, aroma di banana polvere, potassio sorbato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esse derivano dall'attività antibatterica e dalle caratteristiche farmacocinetiche della cefpodoxima.

Sono limitate nel bambino al trattamento delle infezioni causate da germi sensibili alla cefpodoxima, in particolare:

otiti medie acute;

tonsilliti, faringiti, tenuto conto delle sue caratteristiche Orelox è particolarmente indicato nelle tonsilliti recidivanti e/o nelle faringiti croniche;

sinusiti;

infezioni delle basse vie respiratorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1935

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n. P.P.T./16 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: RINO CALYPTOL, gocce nasali flacone da 15 ml, A.I.C. 028742017, nebulizzatore nasale flacone da 15 ml, A.I.C. 028742029.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale n. 08257500150

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento terminale e il controllo del semilavorato, dello sfuso e del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina della società Montefarmaco sita in Pero (Milano), via Galilei n. 7

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./17 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: CONTRATHION, 1 flacone di liofilizzato da 200 mg, A.I.C. 021091018

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale n. 08257500150

È apportata la seguente modifica: la produzione e il controllo del prodotto semilavorato e dello sfuso della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della società Serpero S.p.a. sita in Masate (Milano), via F. Serpero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./18 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: NEULEPTIL, 10 ml gocce, A.I.C. 020739037.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale n. 08257500150.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco sita in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./19 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: CALMOGEL, tubo da 100 g, A.I.C. 013941063; tubo da 30 g, A.I.C. 013941051.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale n. 08257500150

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco sita in Pero (Milano), via Galilei n. 7

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./20 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: AMPIPLUS, 1 fl 1 g + fiala solvente 4 ml, A.I.C. 022396055.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale n. 00395270481.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento e i controlli analitici sulle materie prime, in process e sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della Firma S.p.a. sita in Firenze, via Scandicci n. 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./21 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: TUSBEN, 20 ml gocce 0,5%, A.I.C. 025643038; 120 ml sciroppo 0,25%, A.I.C. 025643026.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni, 3, codice fiscale n. 00761810506.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale Tusben sono effettuati anche presso la ditta Istituto Gentili S.p.a. sita in Pisa, via Mazzini, 112.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./22 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: QUINAZIL, compresse da 5 mg, A.I.C. 027225010; compresse da 10 mg, A.I.C. 027225022; compresse da 20 mg, A.I.C. 027225034.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale Quinazil sono effettuati anche presso la società A. Menarini Industrie Sud S.r.l. sita in località Campo di Pile (L'Aquila) s.s. 17 km 3,500; il controllo della stessa specialità medicinale è effettuato anche presso la società Dompé S.p.a. dell'Aquila e presso i laboratori Guidotti S.p.a. sita in via Trieste n. 40 a Pisa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./23 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: CALCIUM SANDOZ FORTE, 20 compresse effervescenti 500 mg, A.I.C. 005259015.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale n. 07195130153.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso la consociata francese Laboratoires Sandoz S.a., Avenue du Champ de Mars, F - 45072 Orléans.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./24 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: LEUCOTROFINA, 10 flaconcini 15 ml, A.I.C. 021599079.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, codice fiscale n. 10128980157.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale Leucotrofina è eseguita presso l'officina farmaceutica della società Sofar sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./25 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: FLUNOX, 20 capsule 30 mg, A.I.C. 022867016; 30 capsule 15 mg, A.I.C. 022867028.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone n. 5, codice fiscale n. 04843650153.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo finale della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto Gentili S.p.a. sita in Pisa, via S. Antonio n. 61.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./26 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: URIDOZ, 2 buste da 2 g, A.I.C. 029128016; 2 buste da 3 g, A.I.C. 019128028.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale n. 00691950240.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale Uridoz è effettuata anche presso lo stabilimento Inpharzam sito in Cadempino (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./27 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: SKINAT, 3 tavolette da 250 mg, A.I.C. 028186017; 50 tavolette da 10 mg, A.I.C. 028186029.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale n. 00687350124.

È apportata la seguente modifica: il confezionamento primario della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina farmaceutica della società Lamp San Prospero S.p.a., sita in San Prospero s/s (Modena), via della Pace n. 28.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./28 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: METOCOBIL, 24 compresse da 10 mg, A.I.C. 023045014.

Titolare A.I.C.: Synthélabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Galleria Passarella, 2, codice fiscale n. 06685100155.

È apportata la seguente modifica: la produzione completa (fabbricazione, confezionamento e controlli) della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in Torino, via Boucheron n. 14.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./29 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: IMMUCYTAL, aerosol, flacone spray da 10 ml, A.I.C. 026580011.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, codice fiscale n. 10128980157.

È apportata la seguente modifica: la produzione, i controlli di analisi, il confezionamento finale sono eseguiti presso l'officina di produzione della Casa Madre Progipharm, 140, Route de Paris 45502 Gien Cedex, France.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./30 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: LEUCOTROFINA, 10 fiale 4 ml, A.I.C. 021599042.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, codice fiscale n. 10128980157.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina farmaceutica della società Biologici Italia Laboratories sita a Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./31 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: ANTIAL, TIMOLENE, VITAMINA C, Antial sciroppo 100 ml 0,1%, A.I.C. 015439033; Timolene 20 flaconi da 10 ml, A.I.C. 004805014; Antial 5 fiale 10 ml/5 mg, A.I.C. 015439019; Antial 30 compresse 15 mg, A.I.C. 015439021; Antial pomata 30 g/2%, A.I.C. 015439058; Vitamina C 20 compresse 500 mg, A.I.C. 003090026; Vitamina C 20 compresse effervescenti, A.I.C. 003090014.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, codice fiscale 10128980157.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli di analisi compreso il confezionamento finale delle specialità medicinali Antial, Timolene, Vitamina C, sono effettuati presso le seguenti officine farmaceutiche della casa madre:

Pierre Fabre Medicament unité de production, route de Cambounet, 81580 Soual, France.

Progipharm 140 route de Paris, 45502 Gien Cedex, France;

Aquitaine Pharm International, avenue du Béarn, 64320 Pau Idron Bizanos, France.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./32 del 14 marzo 1996

Specialità medicinale: FLEBS, LEUCOTROFINA, MICLAST.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, codice fiscale 10128980157.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli di analisi compreso il confezionamento finale delle specialità medicinali Flebs, Leucotrofina, Miclast è effettuata presso le seguenti officine farmaceutiche della Casa Madre come di seguito specificato:

nell'officina Pierre Fabre Medicament unité de production, route de Cambounet, 81580 Soual, France, Leucotrofina sciroppo, A.I.C. 021599067; Leucotrofina soluzione orale 5 flaconi da 15 ml, A.I.C. 021599055; Leucotrofina soluzione orale 10 flaconi da 15 ml, A.I.C. 021599079;

nell'officina Aquitaine Pharm International, avenue du Béarn, 64320 Pau Idron Bizanos, France: Leucotrofina 100 soluzione iniettabile 6 fiale da 4 ml, A.I.C. 021599030; Leucotrofina 100 soluzione iniettabile 10 fiale da 4 ml, A.I.C.021599042; Leucotrofina 50 soluzione iniettabile 10 fiale da 2 ml, A.I.C. 021599028;

nell'officina Progipharm 140, route de Paris, 45502 Gien Cedex, France: Leucotrofina capsule, A.I.C. 021599081; Flebs crema 30 g, A.I.C. 024400018; Flebs crema 40 g, A.I.C. 024400020; Leucotrofina capsule, A.I.C. 021599081; Miclast crema vaginale 78 g, A.I.C. 025218049; Miclast 3 ovuli da 100 mg, A.I.C. 025218076; Miclast 6 ovuli da 100 mg, A.I.C. 025218088; Miclast 6 ovuli da 50 mg, A.I.C. 025218052; Miclast 15 ovuli da 50 mg, A.I.C. 025218064; Miclast pomata dermatologica 30 g, A.I.C. 025218013; Miclast emulsione dermatologica 30 g, A.I.C. 025218025; Miclast lozione dermatologica 30 ml, A.I.C. 025218037.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1946

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 marzo 1996 la Croce rossa italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Carla Raffaelli con testamenti olografi pubblicati per atto dott.ssa Lucia Bassani, notaio in Milano, numero di rep. 59738 e 59333 è consistente nella quota di 1/4 dei titoli di Stato del valore nominale complessivo di L. 25.000.000; nella quota di 1/4 dei titoli Gestiras del valore complessivo di L. 38.145.500, alla data dell'inventario eseguito il 20 febbraio 1992, nonché nella somma di L. 10.000.000.

96A1945

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità applicative concernenti il riconoscimento del «Marchio di qualità Co.Na.Zo.»

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1996, sono state definite alcune modalità applicative concernenti il riconoscimento del «Marchio di qualità Co.Na.Zo.» in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale.

96A1893

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 56.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . .	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . .	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . .	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . .	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . .	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . .	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . .	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive . . .	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . .	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . .	L.	360.000
Abbonamento semestrale . . .	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . .	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 0 0 9 6 *

L. 1.400